

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**N. 229**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/43/CE del Consiglio del 28 giugno 2007 che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne»

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 28 giugno 2010)**

---



*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI/D 436/10

Roma 28 GIU. 2010

*Caro Presidente,*

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2007/43/CE del Consiglio del 28 giugno 2007 che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 18 giugno 2010.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza Stato-Regioni, che mi riservo di trasmettere non appena sarà da me acquisito.

*con i miei saluti  
per*

-----  
Sen.  
Renato Giuseppe SCHIFANI  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
R O M A

## Relazione illustrativa.

La Direttiva del Consiglio 2007/43/CE del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne, pubblicata sulla gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 12 luglio 2007 ed entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione, fissa come termine per il recepimento della stessa il 30 giugno 2010.

La suddetta direttiva stabilisce una serie di misure che regolano la gestione degli stabilimenti in cui si allevano polli per la produzione di carne. Tali misure sono destinate a migliorare e tutelare il benessere dei polli, in particolare di quelli tenuti in allevamenti ad alta densità (allevamenti intensivi) e ad eliminare le distorsioni della concorrenza nel settore.

La Legge comunitaria 2008, che conferisce al Governo la delega ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, include la direttiva in oggetto nell'allegato B.

Sulla base di quanto premesso la scrivente Direzione generale ha predisposto lo schema di decreto legislativo che si trasmette in allegato.

Attualmente il benessere dei polli allevati per la produzione di carne è tutelato da un provvedimento a carattere generale, il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti, rispetto al quale il decreto in oggetto si configura come normativa specifica.

Il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, si applica, infatti, a "qualsiasi animale, inclusi pesci, rettili e anfibi, allevato o custodito per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli", con esclusione degli animali:

- "a) che vivono in ambiente selvatico;
- b) destinati a partecipare a gare, esposizioni, manifestazioni, ad attività culturali o sportive;
- c) da sperimentazione o da laboratorio;
- d) invertebrati."

Esso definisce le norme minime per la protezione degli animali negli allevamenti, con disposizioni relative alla disponibilità di un ricovero, di alimentazione e di cure adeguate alle esigenze fisiologiche ed etologiche delle singole specie allevate.

Nel corso degli anni la Comunità Europea ha emanato norme specifiche per diverse categorie di animali allevati, recepite nell'ordinamento nazionale:

- o Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533 - Attuazione della direttiva 91/629/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, modificato dal D. Lgs. 1° settembre 1998, n. 331, di attuazione della direttiva 97/2/CE;
- o Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534 - Attuazione della direttiva 91/630/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, modificato dal D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 53, di attuazione delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE;
- o Decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 - Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento (il comma 5 dell'art. 8 è stato abrogato dall'articolo 23 della Legge 25/01/06; gli allegati sono stati modificati con il Decreto del Ministro della salute 20/04/2006).

L'obiettivo della Comunità Europea è stabilire norme specifiche per la protezione di tutte le specie di animali allevati.

In questo contesto normativo si inserisce la direttiva 2007/43/CE.

La direttiva 2007/43/CE si applica specificamente ai polli domestici (*Gallus gallus*) allevati per la produzione di carne (broiler) e si concentra sui problemi di benessere nei sistemi di allevamento intensivo, in particolare sul miglioramento delle condizioni climatiche all'interno degli edifici adibiti all'allevamento in condizioni di elevata densità, sulla base dell'evidenza scientifica che gli effetti negativi dell'alta densità di allevamento sono minori qualora siano assicurate condizioni microclimatiche favorevoli.



Per evitare di applicare misure sproporzionate ai piccoli allevamenti, è stata stabilita la soglia minima di 500 polli per l'applicazione della direttiva di cui si tratta.

Fermo restando le disposizioni di cui al citato Decreto Legislativo 146/01, in aggiunta la Direttiva 2007/43/CE prevede le seguenti norme:

allegato I: norme applicabili a tutti gli stabilimenti;

allegato II: norme per il ricorso in deroga a densità più elevate, fino al limite di 39 kg/m<sup>2</sup>;

allegato III: monitoraggio e controlli successivi presso il macello

allegato IV: definisce gli argomenti dei corsi di formazione destinati ai detentori;

allegato V: criteri per il ricorso all'aumento della densità massima, stabilita in 42 kg/m<sup>2</sup>.

Lo schema del decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2007/43/CE si compone di 12 articoli e 5 allegati.

**L'art. 1** (*Ambito di applicazione*) definisce il campo di applicazione, che riguarda l'allevamento dei polli destinati alla produzione di carne, con esclusione degli stabilimenti con meno di 500 polli o in cui sono allevati unicamente polli da riproduzione.

**L'art. 2** (*Definizioni*) riporta le definizioni dei termini "chiave" utilizzati nel testo: proprietario, detentore, autorità competente, veterinario ufficiale, pollo, stabilimento, capannone, area utilizzabile, densità di allevamento, gruppo, tasso di mortalità giornaliera, tasso di mortalità giornaliero cumulativo.

**L'art. 3** (*Norme per l'allevamento dei polli*) stabilisce le condizioni minime destinate a tutelare il benessere dei polli ed in particolare dispone che in tutti gli stabilimenti, eccetto quelli esclusi a norma dell'art. 1, devono essere applicate le norme di cui all'allegato I e la densità di allevamento non deve in nessun momento superare il limite di 33 kg/m<sup>2</sup>. Prevede tuttavia la possibilità di deroga, concessa dall'autorità sanitaria territorialmente competente previa istanza dell'interessato, a condizione che siano rispettate le norme addizionali specificate all'allegati II, per raggiungere la densità di 39 kg/m<sup>2</sup> e, qualora siano soddisfatti i criteri di cui all'allegato V, per estendere tale densità fino al limite massimo insuperabile di 42 kg/m<sup>2</sup>.

**L'art. 4** (*Formazione e orientamento per il personale che si occupa dei polli*), partendo dal presupposto che la conoscenza delle esigenze in materia di benessere degli animali è necessaria per svolgere adeguatamente la propria attività, prescrive l'obbligo di formazione a carico dei detentori, conformemente al programma definito all'allegato IV, con partecipazione ad appositi corsi e conseguimento di un attestato finale.

**L'art. 5** (*Ispezioni*) si riferisce ai controlli ufficiali presso gli stabilimenti, precisando che debbono essere effettuati conformemente alle disposizioni contenute nel piano nazionale sul benessere animale.

Le autorità incaricate dei controlli, attraverso i competenti assessorati regionali, debbono trasmettere annualmente al Ministero della Salute una relazione sull'attività svolta.

Il Ministero della salute, sulla base dei dati ricevuti, predisponde e presenta alla Commissione europea una relazione sui controlli effettuati nell'anno precedente.

**L'art. 6** (*Monitoraggio e controlli presso il macello*) riguarda i compiti del veterinario ufficiale presso i macelli, per i quali rimanda all'allegato III.

**L'art. 7** (*Guide alle buone pratiche di gestione*) prevede che le associazioni di categoria possano promuovere l'elaborazione e l'inclusione nei manuali di corretta prassi operativa di uno o più capitoli relativi al benessere animale, quale strumento prezioso per aiutare gli operatori del settore nella corretta applicazione del decreto in oggetto. Qualora i suddetti manuali comprendano una sezione relativa al benessere animale, tale sezione deve essere valutata, con l'ausilio tecnico scientifico del Centro di Referenza Nazionale per il benessere degli animali presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, dalla Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario, il cui parere è vincolante ai fini della validazione dei manuali stessi.



**L'art. 8 (Sanzioni)** Salvo che il fatto costituisca reato, dispone le sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme contenute nel decreto.

Le fattispecie di comportamenti sanzionati sono:

- a) mancato rispetto dei requisiti degli stabilimenti e delle regole per l'esercizio dell'attività di allevamento (responsabile: chiunque)
- b) documentazione di scorta dei polli inviati al macello mancante o non veritiera (responsabile: detentore)
- c) omessa attuazione delle azioni appropriate per ristabilire il benessere dei polli a seguito di comunicazione di condizioni di scarso benessere (responsabile: chiunque)
- d) esercizio dell'attività di allevamento senza certificato di formazione (responsabile: detentore)
- e) omessa istruzione in materia di benessere dei polli del personale addetto alla cura degli animali (responsabile: detentore)
- f) conferimento dei polli a detentore privo del certificato di formazione (responsabile: proprietario)

Qualora trattasi di violazioni rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere a) b) e c), l'autorità di controllo, valutata la gravità delle carenze riscontrate, può indicare nel verbale di ispezione le prescrizioni necessarie per l'adeguamento alla disciplina vigente in materia, assegnando un termine al contravventore (in linea, peraltro, con quanto già prevede l'art. 7 del D.Lgs. 267/03 per la protezione delle galline ovaiole).

Se il contravventore non adempie le prescrizioni impartite nel termine prefissato l'autorità di controllo irroga le sanzioni previste.

La procedura sospensiva non si applica al contravventore recidivo e nelle ipotesi di violazioni gravi al benessere animale stabilite dal Ministero della salute con proprio decreto.

**L'art. 9 (Clausola di invarianza)** include la clausola di invarianza finanziaria, dato che i controlli sono già previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al D. Lgs. 146/2001, al Regolamento CE 882/2004 e al citato *Piano nazionale sul benessere animale*.

**L'art. 10 (Clausola di cedevolezza)** contempla la clausola di cedevolezza, considerato che le disposizioni del decreto in oggetto riguardano ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome.

**L'art. 11 (Disposizioni transitorie)** contiene alcune disposizioni transitorie, come l'esclusione dal decreto in oggetto del ciclo di allevamento in corso e dei due cicli successivi alla data di entrata in vigore dello stesso decreto nonché la possibilità, per i detentori che già esercitano attività di allevamento in tale data, di conseguire il certificato di formazione entro il triennio consecutivo.

**L'art. 12 (Disposizioni finali)** relativo alla disposizione finale, stabilisce che eventuali modifiche agli allegati possono essere apportate con decreto del Ministero della salute, al fine di accelerare il recepimento di norme a carattere prevalentemente tecnico.

Il Decreto in oggetto prevede inoltre che il Ministero della Salute, entro 60 giorni dall'entrata in vigore dello stesso, deve emanare un **decreto ministeriale di attuazione** per la regolamentazione dei seguenti adempimenti:

1. definizione dei criteri e delle modalità per accedere in deroga alle densità di allevamento più alte consentite e delle procedure per la determinazione della densità di allevamento (riferimento art. 3);
2. criteri e modalità per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione e il rilascio dei relativi attestati (riferimento art. 4)
3. procedure operative concernenti la comunicazione da parte del veterinario ufficiale presso il macello dei dati indicanti scarso benessere dei polli e le azioni che debbono essere intraprese dall'autorità competente e dal proprietario o detentore per ristabilire il benessere degli animali (riferimento art. 6)
4. fattispecie di violazioni gravi al benessere animale per le quali non è ammessa la sospensione della sanzione amministrativa (riferimento art. 8)



5. modello di registrazione dei dati di cui all'allegato I, punto 11 (per ciascun capannone: numero dei polli introdotti; ibrido o razza; area utilizzabile; polli trovati morti e polli abbattuti; causa della morte o dell'abbattimento, se note; numero dei polli rimanenti dopo aver prelevati quelli venduti o macellati)
6. criteri generali per autorizzare gli interventi chirurgici previsti nell'allegato I, punto 12 (troncatura del becco e castrazione)

### **Allegati**

Allegato I: Norme applicabili agli stabilimenti

Allegato II: Norme per il ricorso a densità più elevate

Allegato III: Monitoraggio e controlli successivi presso il macello

Allegato IV: Formazione

Allegato V: Criteri per il ricorso all'aumento della densità massima.



*Relazione tecnico-normativa* INERENTE LO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2007/43/CE, CHE STABILISCE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI POLLI ALLEVATI PER LA PRODUZIONE DI CARNE.

**A) Necessità dell'intervento normativo**

Il presente provvedimento, è stato predisposto in attuazione della delega di cui all'articolo 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) che conferisce delega al Governo italiano ad adottare i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. La disciplina predisposta, nel recepire la direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne, è volta a migliorare e a tutelare il benessere dei polli, in particolare di quelli tenuti in allevamenti ad alta densità (allevamenti intensivi) e ad eliminare le distorsioni della concorrenza nel settore.

**B) Analisi del quadro normativo**

Il quadro normativo di riferimento può essere individuato nei principali provvedimenti direttamente riferiti o comunque, anche indirettamente riferibili al settore dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e al settore dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, tra cui si segnalano il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 recante: "Attuazione della direttiva 98/58/CE sulla protezione degli animali negli allevamenti" e successive modifiche; il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano; il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; legge 14 ottobre 1985 n. 623 – Legge di ratifica della Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti adottata a Strasburgo il 10 marzo 1976 e della Convenzione europea sulla protezione degli animali da macello, adottata a Strasburgo rispettivamente il 10 maggio 1979.

**C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti**

Tale provvedimento, predisposto ai sensi dell'articolo 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) è volto a dare attuazione alla direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne, inserita nell'allegato B della predetta legge

#### **D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario ed internazionale**

Nessun contrasto, trattandosi di attuazione della delega di cui all'articolo 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008)

#### **Analisi delle compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale**

Non sussistono ragioni di conflitto con l'attuale quadro di ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni a Statuto ordinario e speciale. Non si ritiene, infatti, che il cennato decreto legislativo possa incidere sul quadro ordinamentale vigente, anche tenendo conto delle modifiche da ultimo introdotte nel Titolo V della Costituzione.

#### **E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle Regioni ed agli enti locali.**

Il decreto legislativo è compatibile con le competenze delle Regioni ordinarie e a Statuto speciale e degli enti locali.

#### **F) Verifica dell'assenza di delegificazione e della piena possibilità di delegificazione.**

Nel provvedimento non sono contenute norme di rilegificazione e non si è fatto ricorso alla delegificazione

## **2. Elementi di *drafting* e linguaggio normativo**

*a) individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso:* Le definizioni presenti nel testo sono



state riprese dalla direttiva 2007/43/CE che si va a recepire con il presente provvedimento e dalla normativa di settore vigente.

**b) verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi:** i riferimenti previsti nel provvedimento sono corretti.

**c) ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti:**

Non sono state apportate modifiche o integrazioni a disposizioni vigenti mediante la tecnica della novella, inquadrandosi l'intervento nell'ottica e nelle finalità di attuare la direttiva 2007/43/CE inserita nell'allegato B della legge comunitaria 2008.

**d) individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo:** non sono state previste abrogazioni espresse di disposizioni normative, trattandosi di recepimento di direttiva comunitaria.

**e) verifica dell'assenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del parlamento e relativo stato dell'iter:** non è stata presentata in Parlamento alcuna proposta di legge analoga vertente sulla materia dell'allevamento dei polli

**f) analisi della compatibilità dell'intervento con obblighi internazionali**

Il presente provvedimento non contrasta con obblighi internazionali, trattandosi di attuazione di direttiva comunitaria, inserita nell'allegato B della legge 7 luglio 2009 n. 88

**g) verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo**

Non vi sono leggi delega vertenti sulla stessa materia

**h) individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente**

Il provvedimento non determina la reviviscenza di norme precedentemente abrogate

**i) Individuazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione**

Per quanto riguarda l'attuazione della presente legge per gli ambiti di competenza statali, all'articolo 3, comma 7, è previsto che questa Amministrazione emanerà un decreto che stabilisce le procedure che devono essere adottate per determinare la

densità di allevamento e le fattispecie di violazioni gravi al benessere animale per le quali non è ammessa la sospensione della sanzione amministrativa da parte dell'autorità veterinaria incaricata del controllo. Infine è previsto che gli allegati del presente provvedimento vengano modificati con successivo decreto del Ministero della salute, per adeguarli alle modifiche tecniche adottate in sede comunitaria.

### **3 Effetti finanziari**

Trattandosi, come sopra specificato, di un intervento normativo volto al recepimento della direttiva comunitaria 2007/43/CE inserita nell'allegato B della legge comunitaria 2008, non sono previsti costi aggiuntivi né oneri finanziari a carico della finanza pubblica. Infatti le amministrazioni interessate provvedono all'esecuzione dei compiti loro affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare i controlli da effettuare disciplinati dal presente decreto sono già previsti dalla normativa vigente, con riferimento al decreto legislativo n. 146/2001, al regolamento CE 882/2004 e al Piano nazionale sul benessere animale.

## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

**Titolo Decreto legislativo recante attuazione delle direttiva 2007/43/CE, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne.**

**Referente Dr.ssa Immacolata Valentino– Ufficio Legislativo**

### SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

#### **A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.**

Il quadro normativo di riferimento può essere individuato nei principali provvedimenti direttamente riferiti o comunque, anche indirettamente riferibili al settore dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e al settore dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, tra cui si segnalano il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 recante: “Attuazione della direttiva 98/58/CE sulla protezione degli animali negli allevamenti” e successive modifiche; il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano; il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; legge 14 ottobre 1985 n. 623 – Legge di ratifica della Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti adottata a Strasburgo il 10 marzo 1976 e della Convenzione europea sulla protezione degli animali da macello adottata a Strasburgo rispettivamente il 10 maggio 1979; il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 recante: “Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004

#### **B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.**

L’intervento regolatorio è stato predisposto in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) che conferisce delega al Governo italiano ad adottare i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. La disciplina predisposta,



nel recepire la direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne, è volta a migliorare e a tutelare il benessere dei polli, in particolare di quelli tenuti in allevamenti ad alta densità (allevamenti intensivi) e ad eliminare le distorsioni della concorrenza nel settore

**C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.**

L'esigenza pratica di predisporre tale intervento regolatorio si colloca nell'ottica di introdurre miglioramenti quanto al benessere degli animali nell'allevamento intensivo di pollame, stabilendo norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne; infatti si è osservato che gli effetti negativi dell'elevata densità sono minori negli edifici al cui interno sono possibili condizioni climatiche e di gestione favorevoli. Infine è necessario recepire nell'ordinamento nazionale tale direttiva al fine di evitare distorsioni della concorrenza che possono interferire col corretto funzionamento dell'organizzazione comune di mercato in questo settore, nonché per garantire lo sviluppo razionale del settore stesso

**D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.**

Gli obiettivi principali dell'intervento regolatorio corrispondono alle prescrizioni tecniche dettate dal provvedimento, quali misure necessarie, nell'ambito del trattamento dei polli allevati per la produzione di carne. In particolare, trattasi di :

1. prescrizioni relative a tutte le disposizioni che devono essere rispettate negli stabilimenti destinati all'allevamento dei polli (abbeveratoi, alimentazione, lettiera, ventilazione e riscaldamento, rumore, luce, pulizia
- 2 Prescrizioni relative a tutte le disposizioni che devono essere rispettate negli stabilimenti qualora gli allevatori ricorrano a densità di allevamento più elevate
- 3 prescrizioni relative alle ispezioni che devono essere effettuate dalle autorità competenti e devono essere conformi alle disposizioni contenute nel piano nazionale sul benessere degli animali e possono essere condotte contemporaneamente a controlli effettuati per altri fini
- 4 prescrizioni relative alla formazione e orientamento per il personale che si occupa dei polli

Infine è previsto che il Ministero della salute, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta alla Commissione europea una relazione annuale sulle predette ispezioni effettuate nell'anno precedente. La relazione è corredata di un elenco delle azioni più importanti intraprese dalle autorità competenti per ovviare ai principali problemi di benessere riscontrati, finalizzata alla verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati



**E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.**

**Impatto sui destinatari diretti:**

I destinatari diretti sono i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali che effettuano il monitoraggio e i controlli presso gli allevamenti e il macello, le associazioni di categoria che promuovono l'inclusione, nei manuali di corretta prassi operativa, di una sezione relativa al benessere animale, comprendente gli orientamenti per la corretta applicazione dell'intervento regolatorio; gli assessori regionali competenti che trasmettono al Ministero della salute una relazione riepilogativa delle ispezioni effettuate dalle autorità sanitarie locali, i proprietari e i detentori di stabilimenti in cui sono allevati polli da carne.

**Impatto sui destinatari indiretti:**

L'impatto sui destinatari indiretti è quello di assicurare una maggiore tutela negli stabilimenti dove si allevano i polli destinati alla produzione di carne e un maggiore benessere animale.

## **SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE**

In fase di stesura del presente intervento sono state sentite le associazioni di categoria, i rappresentanti delle regioni e Province Autonome, i Presidenti dei servizi veterinari ufficiali.

L'intervento regolatorio, predisposto in base alla delega conferita al Governo dalla legge 7 luglio 2009, n. 88, poiché fa parte dell'Allegato B, sarà sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonché al parere della Conferenza Stato-Regioni.

Sono state accolti nell'intervento regolatorio sia i rilievi formulati dal Ministero dell'economia e finanze relativi all'aggiunta nelle premesse del decreto legislativo n. 194/2008 e all'aggiunta nell'articolo 9 di un comma 2-bis, sia i rilievi formulati dal Ministero per gli affari regionali relativi all'inserimento nell'articolo 3, comma 6, anche del parere della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, che del Ministero della giustizia relativi alla riformulazione dei commi 3-4-5 dell'articolo 8 (Sanzioni).

## **SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").**

La valutazione dell'opzione di non intervento comporterebbe una violazione degli obblighi comunitari e la apertura di una procedura di infrazione nei confronti della Repubblica italiana

## **SEZIONE 4 - VALUTAZIONI DELLE OPZIONI ALTERNATIVE**

Non sono state prese in considerazione nel merito opzioni alternative in quanto l'intervento regolatorio recepisce fedelmente la direttiva comunitaria al fine di uniformarsi a livello



europeo alle norme relative al benessere degli animali tenendo conto delle possibili implicazioni socioeconomiche, degli effetti sui partner economici della Comunità e della conformità del sistema di etichettatura con le norme dell'organizzazione mondiale del commercio.

## **SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA**

### **A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti**

Il metodo di analisi applicato a livello europeo per la misurazione degli effetti dell'intervento regolatorio, che si configura come normativa specifica e quindi più idonea allo scopo di tutelare il benessere animale, l'allevamento e la conseguente produzione di carne, comporta il superamento della normativa ormai obsoleta e lacunosa del decreto legislativo 146/2001 che si configura come norma a carattere generale.

### **B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta**

I vantaggi connessi all'attuazione dell'intervento regolatorio sono riconducibili alle norme che introducono miglioramenti quanto al benessere degli animali nell'allevamento intensivo di pollame al fine di evitare distorsioni della concorrenza che possano interferire col corretto funzionamento dell'organizzazione comune di mercato in questo settore. Il presente intervento regolatorio non comporta eventuali svantaggi

### **C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti**

I servizi veterinari delle aziende sanitarie locali trasmettono agli assessorati regionali competenti una relazione sulle ispezioni effettuate presso gli stabilimenti di allevamento; gli assessorati regionali competenti trasmettono al Ministero della salute una relazione riepilogativa delle ispezioni effettuate dalle autorità sanitarie locali; infine il Ministero della salute, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta alla Commissione europea una relazione annuale sulle predette ispezioni effettuate nell'anno precedente. La relazione è corredata di un elenco delle azioni più importanti intraprese dalle autorità competenti per ovviare ai principali problemi di benessere riscontrati. Tali azioni si rendono strettamente necessarie e non aggravano in alcun modo dal punto di vista organizzativo od economico, le strutture che vi sono preposte in quanto perseguono un interesse collettivo alla salute e al benessere animale, a migliori condizioni sanitarie destinate ad avere in impatto ambientale positivo.

### **D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate**

Non sono state esaminate opzioni alternative nel merito in quanto l'intervento regolatorio, nel recepire la direttiva comunitaria 2007/43/CE, adempie ad obblighi comunitari.

### **E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio**

Vista la natura e l'obiettivo della nuova regolamentazione non risultano fattori o condizioni che possono incidere sulla disciplina in oggetto. L'intervento regolatorio non prevede costi aggiuntivi né oneri finanziari a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti, le strutture preposte, destinatarie del provvedimento, provvedono all'attuazione dell'intervento regolatorio con le risorse e gli strumenti già esistenti a legislazione vigente. Allo stato non è possibile prevedere



un'incidenza negativa o peggiorativa sugli effetti vantaggiosi della nuova disciplina, da parte di misure di politica economica e finanziaria, né da parte di altri fattori

## **SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'**

Con l'introduzione delle predette disposizioni per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne, si prevedono effetti positivi sul funzionamento concorrenziale di mercato e sulla sua organizzazione, nonché in merito allo sviluppo razionale del settore stesso in conformità alle norme europee di commercializzazione per le carni da pollame e in conformità al sistema di etichettatura con le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio.

## **SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DEL'INTERVENTO REGOLATORIO**

### **A) Soggetto responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto**

Proprietari, detentori dei polli, servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, gli assessorati regionali competenti, le associazioni di categoria, il Ministero della salute - Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario- Inoltre si prevede che il Ministero della salute, entro 60 giorni dall'entrata in vigore dell'intervento regolatorio, emani un decreto ministeriale di attuazione per la regolamentazione dei seguenti adempimenti: definizione dei criteri e delle modalità per accedere in deroga alle densità di allevamento più alte consentite e delle procedure della densità di allevamento; criteri e modalità per l'organizzazione dei corsi di formazione e il rilascio dei relativi attestati; procedure operative concernenti la comunicazione da parte del veterinario ufficiale presso il macello dei dati indicanti scarso benessere dei polli e le azioni che debbono essere intraprese dall'autorità competente e dal proprietario o detentore per ristabilire il benessere degli animali; fattispecie di violazioni gravi al benessere animale per le quali non è ammessa la sospensione della sanzione amministrativa; criteri generali per autorizzare gli interventi chirurgici previsti nell'intervento regolatorio.

### **B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento**

Non sono previsti particolari azioni per la pubblicità, rispetto alle ordinarie forme di informazione sul sito istituzionale e alla pubblicazione del decreto legislativo in Gazzetta Ufficiale

### **C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio**

Il Ministero della salute, Direzione generale della sanità animale e farmaco veterinario, valuta con l'ausilio del Centro di referenza nazionale sul Benessere Animale presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, i manuali di corretta prassi operativa, redatti dalle associazioni di



categoria, relativamente ai capitoli relativi concernenti il benessere animale, quale strumento prezioso per aiutare gli operatori del settore nella corretta applicazione del decreto in oggetto. Il predetto parere è vincolante ai fini della validazione dei manuali stessi. Gli assessorati regionali competenti trasmettono al Ministero della salute una relazione riepilogativa sulle ispezioni effettuate dalle autorità sanitarie locali e dai servizi veterinari ufficiali.

**D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.**

A cura del Ministero della salute verrà presentata alla Commissione europea entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione annuale sulle ispezioni effettuate nell'anno precedente. La relazione è corredata di un elenco delle azioni più importanti intraprese dalle autorità competenti per ovviare ai principali problemi di benessere riscontrati. A cura del Ministero della salute verrà elaborata la prescritta VIR con cadenza biennale, nella quale verrà rilevato il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissi. Dopo tale verifica si valuterà a livello europeo se intervenire successivamente con modifiche di ordine tecnico.





D.LGS. DI RECEPIMENTO DIRETTIVA 2007/43/CE DEL 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne

## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Lo schema di decreto all'esame, predisposto in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) intende dare attuazione alla direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne, pubblicata nella gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 12 luglio 2007. La citata direttiva stabilisce una serie di misure che regolano la gestione degli stabilimenti in cui si allevano i polli per la produzione di carne destinate a migliorare e tutelare il benessere dei polli, in particolare di quelli tenuti in allevamenti ad alta densità (allevamenti intensivi) e ad eliminare le distorsioni della concorrenza nel settore.

In particolare, per quanto riguarda le attività previste **nell'articolo 5 (Ispezioni)** concernenti i controlli ufficiali presso gli stabilimenti da effettuarsi conformemente alle disposizioni contenute nel piano nazionale sul benessere animale e **nell'articolo 6 (monitoraggio e controlli presso il macello)** concernenti i compiti del veterinario ufficiale presso i macelli, si evidenzia che tali attività rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 recante la disciplina delle modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004, intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. Le tariffe di cui al predetto decreto sono a carico degli operatori dei settori interessati dai predetti controlli i cui criteri per la determinazione e per l'aggiornamento sono stabiliti nell'articolo 3; **pertanto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Per quanto riguarda, invece, **l'articolo 4** relativo alla predisposizione da parte del Ministero della salute dell'organizzazione e dello svolgimento dei corsi di formazione in materia di benessere animale, nonché al rilascio da parte dello stesso Ministero dei certificati attestanti la formazione eseguita, si rappresenta quanto segue.

**Nella normativa comunitaria di settore un ruolo di primo piano è attribuito alla "formazione" degli allevatori, essendo importante che il personale che si occupa degli animali sia in grado di comprenderne le esigenze in materia di benessere.**

Pertanto il Ministero della Salute, in conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente (D. lgs. 146/01, "attuazione della direttiva 98/58/CE sulla protezione degli animali negli allevamenti"), ha ritenuto necessario promuovere un "corso a cascata" attraverso il quale perseguire l'obiettivo della formazione degli allevatori affinché questi acquisiscano conoscenze adeguate in materia di benessere animale.



Il corso, finanziato dal Ministero della Salute, è stato organizzato in collaborazione con il Centro di Riferimento Nazionale per il Benessere Animale e il Centro di Riferimento Nazionale per la formazione in Sanità Pubblica Veterinaria.

Il percorso formativo, iniziato nell'anno 2008, si articola in due distinte fasi:

1. la prima fase si è conclusa nello stesso anno 2008 con la formazione di oltre 400 docenti (veterinari pubblici e veterinari o equivalenti figure professionali delle Associazioni di categoria);
2. la seconda fase consiste nella formazione diretta degli allevatori con l'ausilio di almeno 2 docenti formati nella prima fase (un veterinario pubblico e un rappresentante delle Associazioni di categoria).


L'espletamento della seconda fase è realizzato attraverso una convenzione stipulata tra l'Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia Romagna e l'Associazione Italiana Allevatori (AIA) e prevede un contributo da parte degli allevatori partecipanti: non derivano pertanto oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda, infine, l'articolo 7 (Guide alle buone pratiche di gestione) nella parte in cui è previsto, ai fini dell'elaborazione di specifiche guide di corretta prassi operativa, l'ausilio del Centro di Riferenza nazionale sul benessere Animale presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, si rappresenta che il Centro di riferimento Nazionale per il Benessere Animale collabora istituzionalmente con il Ministero della Salute e l'ausilio dello stesso per la valutazione delle guide alle buone pratiche di gestione rientra in tale rapporto di collaborazione istituzionale ed opera a titolo gratuito ai sensi del decreto del Ministero della salute del 13 febbraio 2003.

Pertanto tutte le misure e attività previste dal decreto vengono assolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO       NEGATIVO

 Il Ragioniere Generale dello Stato

*Contino*

25 GIU. 2010

16/05/10  
24-06-10  




**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2007/43/CE DEL CONSIGLIO DEL 28 GIUGNO 2007, CHE STABILISCE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI POLLI ALLEVATI PER LA PRODUZIONE DI CARNE.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 14 ottobre 1985, n. 623, “ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello”;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 recante “Attuazione della direttiva 98/58/CE sulla protezione degli animali negli allevamenti”, e successive modifiche;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, - legge comunitaria 2008, ed in particolare l’allegato B;

Vista la direttiva 2007/43/CE del Consiglio del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne;

Visto l’articolo 249 del Trattato che istituisce la comunità europea, che vincola gli Stati membri al recepimento nel rispettivo ordinamento giuridico delle direttive comunitarie mediante provvedimenti legislativi di attuazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Visto Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

**Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 recante la “Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004;**

Visto l’articolo 13 del Trattato di Lisbona, ratificato con legge 2 agosto 2008, n. 130, che riconosce le esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .....

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .....

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, delle politiche agricole, alimentari e forestali e per i rapporti con le regioni;



E M A N A  
il seguente decreto legislativo:

ART. 1  
(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto si applica ai polli allevati per la produzione di carne, ivi inclusi i polli da carne detenuti in stabilimenti in cui siano allevati anche animali da riproduzione.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione:
  - a) gli stabilimenti con meno di 500 polli;
  - b) gli stabilimenti in cui sono allevati esclusivamente polli da riproduzione;
  - c) gli incubatoi;
  - d) i polli allevati estensivamente al coperto e all'aperto, di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'allegato V del Regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, "recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame";
  - e) i polli allevati con metodi biologici in conformità del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007 e relativo Regolamento (CE) di applicazione n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008.
3. Il proprietario e il detentore, come definiti all'art. 2, sono responsabili, ciascuno per quanto di competenza, del benessere degli animali e dell'applicazione delle disposizioni previste dal presente decreto.

ART. 2  
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
  - a) proprietario: la persona fisica o giuridica proprietaria dei polli;
  - b) detentore: la persona fisica o giuridica responsabile dei polli a titolo contrattuale o per legge, in modo temporaneo o permanente;
  - c) autorità competente: le autorità di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193;
  - d) veterinario ufficiale: un veterinario qualificato, in conformità dell'allegato I, sezione III, capo IV, (parte A), del regolamento (CE) n. 854/2004, ad assumere tale funzione e nominato dall'autorità competente;
  - e) pollo: animale della specie *Gallus gallus* allevato per la produzione di carne;
  - f) stabilimento : il luogo di produzione in cui si allevano polli;
  - g) capannone: un edificio all'interno di uno stabilimento in cui è allevato un gruppo di polli;
  - h) area utilizzabile: un'area sempre accessibile ai polli e provvista di lettiera;
  - i) densità di allevamento: il peso vivo complessivo dei polli presenti contemporaneamente in un capannone per metro quadro di area utilizzabile;
  - l) gruppo: un insieme di polli collocati e presenti contemporaneamente in un capannone di uno stabilimento;
  - m) tasso di mortalità giornaliera: il numero dei polli deceduti in un capannone lo stesso giorno, compresi quelli eliminati per malattia o per altri motivi, diviso per il numero di polli presenti in tale giorno nel capannone, moltiplicato per 100;
  - n) tasso di mortalità giornaliera cumulativo: la somma dei tassi di mortalità giornaliera.



ART. 3  
*(Norme per l'allevamento dei polli)*

1. Tutti gli stabilimenti devono rispettare le disposizioni di cui all'allegato I.
2. La densità massima di allevamento in ogni capannone dello stabilimento non deve superare in alcun momento  $33 \text{ kg/m}^2$ .
3. In deroga al comma 2, l'autorità sanitaria territorialmente competente può autorizzare una densità di allevamento superiore, a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui all'allegato II oltre a quelle di cui all'allegato I.
4. Qualora sia concessa la deroga di cui al comma 3, la densità massima di allevamento in ogni capannone dello stabilimento non deve superare in qualsiasi momento  $39 \text{ kg/m}^2$ .
5. Quando sono soddisfatti i criteri di cui all'allegato V, l'autorità sanitaria territorialmente competente può autorizzare un'ulteriore aumento, fino ad un massimo di  $3 \text{ kg/m}^2$  rispetto alla densità di allevamento prevista nel comma 4.
6. Il Ministero della Salute, con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, stabilisce i criteri e le modalità per consentire le deroghe previste ai precedenti commi 3 e 5.
7. Il Ministero della Salute, con il decreto di cui al comma 6, stabilisce le procedure che devono essere adottate per determinare la densità di allevamento.

ART. 4  
*(Formazione e orientamento per il personale che si occupa dei polli)*

1. I proprietari e i detentori debbono possedere conoscenze adeguate in materia di benessere animale.
2. I detentori devono partecipare ad appositi corsi di formazione ed essere in possesso di un certificato che attesta la formazione conseguita.
3. Il Ministero della Salute, con il decreto di cui all'articolo 3, comma 6, stabilisce i criteri e le modalità per:
  - a) l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione di cui al comma 2, in conformità ai contenuti riportati nell'allegato IV;
  - b) il rilascio dei certificati attestanti la formazione conseguita;
4. I detentori forniscono istruzioni e orientamenti sulle norme applicabili in materia di benessere degli animali, comprese quelle relative ai metodi di abbattimento praticati negli stabilimenti, al personale addetto ad accudire i polli, catturarli o caricarli.
5. I proprietari che conferiscono i propri animali ad un detentore devono accertare che quest'ultimo sia in possesso del certificato di formazione previsto al comma 2.

ART. 5  
*(Ispezioni)*

1. Le autorità competenti effettuano ispezioni non discriminatorie presso gli stabilimenti, audit e controlli successivi, compresi quelli di cui all'allegato III, per verificare il rispetto delle disposizioni del presente decreto.



2. Le ispezioni sono effettuate su una percentuale adeguata di animali allevati e di stabilimenti, conformemente alle disposizioni contenute nel piano nazionale sul benessere degli animali e possono essere condotte contemporaneamente a controlli effettuati per altri fini.
3. Entro i termini previsti dal piano nazionale per il benessere animale:
  - a) i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali trasmettono agli assessorati regionali competenti una relazione sulle ispezioni effettuate ai sensi del comma 1;
  - b) gli Assessorati regionali competenti trasmettono al Ministero della Salute una relazione riepilogativa delle ispezioni effettuate dalle autorità sanitarie locali ai sensi del comma 1, elaborata sulla base delle relazioni ricevute ai sensi della lett. a).
4. Il Ministero della Salute, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta alla Commissione europea una relazione annuale sulle ispezioni di cui al comma 1 effettuate nell'anno precedente. La relazione è corredata di un elenco delle azioni più importanti intraprese dalle autorità competenti per ovviare ai principali problemi di benessere riscontrati.

#### ART. 6

##### *(Monitoraggio e controlli presso il macello)*

1. I veterinari ufficiali effettuano il monitoraggio e i controlli successivi presso il macello in conformità alle prescrizioni di cui all'allegato III.
2. Con il decreto di cui all'art. 3, comma 6, sono stabilite le procedure operative concernenti gli adempimenti previsti nel punto 3 dell'allegato III.

#### ART. 7

##### *(Guide alle buone pratiche di gestione)*

1. Le associazioni di categoria promuovono l'inclusione, nei manuali di corretta prassi operativa, di una sezione relativa al benessere animale, comprendente gli orientamenti per la corretta applicazione del presente decreto.
2. Il Ministero della Salute, Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario, valuta, con l'ausilio del Centro di Referenza Nazionale sul Benessere Animale presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, le sezioni di cui al comma 1.
3. La valutazione di cui al comma 2, nei casi in cui sia inclusa una sezione relativa al benessere animale, è vincolante ai fini della validazione dei manuali di corretta prassi operativa.

#### ART. 8

##### *(Sanzioni)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5 è punito con la sanzione amministrativa da euro 1550 a euro 9300.
2. Il detentore che violi la disposizione di cui all'allegato III, punto 1, è punito con la sanzione amministrativa da euro 750 a euro 2250.
3. Chiunque ometta di porre in essere le azioni di cui all'allegato III, punto 3, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1550 a euro 9300.
4. Il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, in sede di primo accesso ispettivo, valutata la gravità delle carenze riscontrate, può indicare nel verbale di ispezione le prescrizioni necessarie per l'adeguamento alla disciplina vigente in materia, assegnando al trasgressore un termine. Se il trasgressore non adempie le prescrizioni impartite



nel termine prefissato il medesimo Servizio Veterinario irroga le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. La procedura prevista dal comma 4 non si applica al trasgressore recidivo e nell'ipotesi di commissione delle violazioni gravi al benessere animale stabilite dal Ministero della Salute con proprio decreto ai sensi dell'art. 3, comma 6.
6. Nel caso di ripetizione delle violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata sino alla metà ed è disposta la sospensione dell'esercizio dell'attività svolta per un ciclo successivo in riferimento ai capannoni risultati non conformi, facendo comunque obbligo a chi spetta di salvaguardare il benessere degli animali mediante l'adozione di misure correttive d'urgenza.
7. Il detentore, privo del certificato di cui all'art. 4, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1500 a euro 4500.
8. Il detentore che violi la disposizione di cui all'art. 4, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa da euro 400 a euro 1600.
9. Il proprietario che non ottemperi all'obbligo previsto dall'art. 4, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1500 a euro 9300.

#### ART. 9

*(Clausola di invarianza)*

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'esecuzione dei compiti loro affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. **Agli oneri derivanti dalle ispezioni, dal monitoraggio e dai controlli successivi presso il macello di cui ai precedenti articoli 5 e 6, si fa fronte con le tariffe fissate dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194".**

#### ART. 10

*(Clausola di cedevolezza)*

1. In relazione a quanto prescritto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della direttiva oggetto del presente decreto legislativo, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

#### ART. 11

*(Disposizioni transitorie)*

1. Il Ministero della salute sottopone alla Commissione i risultati della raccolta dei dati fondata sul monitoraggio di un campione rappresentativo di gruppi macellati durante un periodo minimo di un anno.



2. Il ciclo di allevamento in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e i due cicli successivi non sono soggetti all'applicazione del decreto medesimo.
3. Nei due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto i controlli di cui all'art. 5, comma 1, sono aumentati di un terzo rispetto alla percentuale stabilita ai sensi del comma 2 dello stesso articolo.
4. I detentori che già esercitano attività di allevamento dei polli alla data di entrata in vigore del presente decreto possono conseguire il certificato di formazione di cui all'art. 4, comma 2, entro tre anni dalla suddetta data.

ART. 12  
*(Disposizioni finali)*

1. Gli allegati al presente decreto sono modificati con decreto del Ministro della Salute, per adeguarli alle modifiche tecniche adottate in sede comunitaria.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti d'osservarlo e di farlo osservare.





## Allegato I Norme applicabili agli stabilimenti

Fermo restando quanto stabilito ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 e successive modifiche, si applicano le seguenti disposizioni:

### *Abbeveratoi*

1. Gli abbeveratoi sono posizionati e sottoposti a manutenzione in modo da ridurre al minimo le perdite.

### *Alimentazione*

2. Il mangime è disponibile in qualsiasi momento o soltanto ai pasti e non dev' essere ritirato prima di 12 ore dal momento previsto per la macellazione.

### *Lettiera*

3. Tutti i polli hanno accesso in modo permanente a una lettiera asciutta e friabile in superficie.

### *Ventilazione e riscaldamento*

4. Vi dev'essere sufficiente ventilazione per evitare il surriscaldamento, se necessario in combinazione con i sistemi di riscaldamento per rimuovere l'umidità in eccesso.

### *Rumore*

5. Il livello sonoro dev'essere il più basso possibile. La costruzione, l'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei ventilatori, dei dispositivi di alimentazione e di altre attrezzature sono tali da provocare la minore quantità possibile di rumore.

### *Luce*

6. Tutti gli edifici sono illuminati con un'intensità di almeno 20 lux durante le ore di luce, misurata a livello dell'occhio dell'animale e in grado di illuminare almeno l'80 % dell'area utilizzabile. Una riduzione temporanea del livello di luce può essere ammessa se ritenuta necessaria in seguito al parere di un veterinario.
7. Entro i sette giorni successivi al momento in cui i polli sono collocati nell'edificio e fino a tre giorni prima del momento previsto per la macellazione, la luce deve seguire un ritmo di 24 ore e comprendere periodi di oscurità di almeno 6 ore totali, con almeno un periodo ininterrotto di oscurità di almeno 4 ore, esclusi i periodi di attenuazione della luce.

### *Ispezioni*

8. Tutti i polli presenti nello stabilimento devono essere ispezionati almeno due volte al giorno. Occorre prestare particolare attenzione ai segni che rivelano un abbassamento del livello di benessere e/o di salute degli animali.



9. I polli gravemente feriti o che mostrano segni evidenti di deterioramento della salute, come quelli con difficoltà nel camminare o che presentano ascite o malformazioni gravi, e che è probabile che soffrano, ricevono una terapia appropriata o sono abbattuti immediatamente. Un veterinario è contattato ogniqualvolta se ne presenti la necessità.

#### *Pulizia*

10. Ad ogni depopolamento definitivo, le parti degli edifici, delle attrezzature o degli utensili in contatto con i polli sono pulite e disinfettate accuratamente prima di introdurre nel capannone un nuovo gruppo di animali. Dopo il depopolamento definitivo di un capannone si deve rimuovere tutta la lettiera e predisporre una lettiera pulita.

#### *Registrazioni*

11. Il detentore deve registrare, in formato cartaceo o elettronico, per ciascun capannone dello stabilimento, i seguenti dati:
- a) il numero di polli introdotti;
  - b) l'area utilizzabile;
  - c) l'ibrido o la razza dei polli, se noti;
  - d) per ogni controllo, il numero di volatili trovati morti con indicazione delle cause, se note, nonché il numero di volatili abbattuti e la causa;
  - e) il numero di polli rimanenti nel gruppo una volta prelevati quelli destinati alla vendita o alla macellazione.

Con il decreto di cui all'art. 3, comma 6, è predisposto un modello di registro che gli operatori del settore possono utilizzare ai fini della registrazione

Tali registrazioni sono conservate per un periodo di almeno tre anni e vengono rese disponibili all'autorità competente quando effettui un'ispezione o qualora ne faccia richiesta.

#### *Interventi chirurgici*

12. Sono proibiti tutti gli interventi chirurgici, effettuati a fini diversi da quelli terapeutici o diagnostici, che recano danno o perdita di una parte sensibile del corpo o alterazione della struttura ossea.

La troncatura del becco può tuttavia essere autorizzata dall'Autorità Sanitaria competente per territorio una volta esaurite le altre misure volte a impedire plumofagia e cannibalismo. In tali casi, detta operazione è effettuata, soltanto previo parere di un veterinario, da personale qualificato su pulcini di età inferiore a 10 giorni. Inoltre, l'Autorità Sanitaria competente per territorio può autorizzare la castrazione degli animali. La castrazione è effettuata soltanto con la supervisione di un veterinario e ad opera di personale specificamente formato.

Il Ministero della Salute, con il decreto di cui all'art. 3, comma 6, stabilisce i criteri generali per autorizzare gli interventi di cui al presente paragrafo.



## Allegato II Norme per il ricorso a densità più elevate

### *Notifica e documentazione*

Si applicano le seguenti norme:

1. Il detentore comunica all'autorità competente l'intenzione di ricorrere a una densità superiore a 33 kg/m<sup>2</sup> di peso vivo.  
Egli indica la densità di allevamento che intende raggiungere ed informa l'autorità competente di qualsiasi modifica della stessa almeno 15 giorni prima della collocazione del gruppo di polli nel capannone.  
Se l'autorità competente lo richiede, la notifica è accompagnata da un documento che riprende in sintesi le informazioni contenute nella documentazione di cui al punto 2.
2. Il detentore tiene a disposizione nel capannone la documentazione che descrive in dettaglio i sistemi di produzione. In particolare, tale documentazione comprende informazioni relative a particolari tecnici del capannone e delle sue attrezzature quali:
  - a) una mappa del capannone indicante le dimensioni delle superfici occupate dai polli;
  - b) sistemi di ventilazione e, ove pertinente, di raffreddamento e riscaldamento, comprese le rispettive ubicazioni, un piano della ventilazione indicante in dettaglio i parametri di qualità dell'aria prefissati, come flusso, velocità e temperatura dell'aria;
  - c) sistemi di alimentazione e approvvigionamento d'acqua e loro ubicazione;
  - d) sistemi d'allarme e di riserva in caso di guasti ad apparecchiature automatiche o meccaniche essenziali per la salute ed il benessere degli animali;
  - e) procedure operative che assicurino interventi di riparazione urgenti in caso di guasti alle apparecchiature essenziali per la salute e il benessere degli animali;
  - f) tipo di pavimentazione e lettiera normalmente usate.

La documentazione è resa disponibile all'autorità competente su sua richiesta ed è tenuta aggiornata. In particolare, sono registrate le ispezioni tecniche al sistema di ventilazione e di allarme.

Il detentore comunica senza indugio all'autorità competente eventuali cambiamenti del capannone, delle attrezzature e delle procedure descritti che potrebbero influire sul benessere dei volatili.

### *Norme per gli stabilimenti — controllo dei parametri ambientali*

3. Ciascun capannone di uno stabilimento deve essere dotato di sistemi di ventilazione e, se necessario, di riscaldamento e raffreddamento concepiti, costruiti e fatti funzionare in modo che:
  - a) la concentrazione di ammoniaca (NH<sup>3</sup>) non superi 20 ppm e la concentrazione di anidride carbonica (CO<sup>2</sup>) non superi 3000 ppm misurati all'altezza della testa dei polli;
  - b) la temperatura interna non superi quella esterna di più di 3° C quando la temperatura esterna all'ombra è superiore a 30° C;
  - c) l'umidità relativa media misurata all'interno del capannone durante 48 ore non superi il 70 % quando la temperatura esterna è inferiore a 10° C.



## **Allegato III**

### **Monitoraggio e controlli successivi presso il macello**

#### **1. Mortalità**

- 1.1. In caso di densità di allevamento superiori a 33 kg/m<sup>2</sup>, la documentazione che accompagna il gruppo include il tasso di mortalità giornaliera e il tasso di mortalità giornaliera cumulativo calcolati dal detentore nonché l'ibrido o la razza dei polli.
- 1.2. Sotto la supervisione del veterinario ufficiale, tali dati e il numero di polli da carne arrivati morti vengono registrati indicando lo stabilimento e il capannone dello stesso. La credibilità dei dati e del tasso di mortalità giornaliera cumulativo è controllata tenendo conto del numero di polli da carne macellati e del numero di polli da carne arrivati morti al macello.

#### **2. Ispezione post mortem**

Nel contesto dei controlli effettuati a norma del regolamento (CE) n. 854/2004, il veterinario ufficiale valuta i risultati dell'ispezione post mortem al fine di individuare altre possibili indicazioni di condizioni di scarso benessere, quali livelli anormali di dermatiti da contatto, parassitismo e malattie sistemiche nello stabilimento o nel capannone dello stabilimento di origine.

#### **3. Comunicazione dei risultati**

Se il tasso di mortalità di cui al punto 1 o i risultati dell'ispezione post mortem di cui al punto 2 corrispondono a condizioni di benessere animale scarse, il veterinario ufficiale comunica i dati al detentore degli animali e all'autorità sanitaria nel cui ambito territoriale di competenza è ubicato lo stabilimento di provenienza degli stessi, che intraprendono azioni appropriate.

## **Allegato IV**

### **Formazione**

I corsi di formazione di cui all'articolo 4, comma 2, riguardano almeno la normativa comunitaria relativa alla protezione dei polli e in particolare i seguenti argomenti:

- a) allegati I e II;
- b) fisiologia dei polli, in particolare il fabbisogno di acqua e cibo, comportamento animale e concetto di stress;
- c) aspetti pratici per l'adeguata manipolazione del pollame, compresi la cattura, il carico e il trasporto;
- d) cure d'emergenza per i polli, uccisione e abbattimento d'emergenza;
- e) misure di biosicurezza preventiva.

## **Allegato V**

### **Criteria per il ricorso all'aumento della densità massima**

#### **1. Criteri**



- a) il monitoraggio dello stabilimento effettuato dall'autorità competente negli ultimi due anni non ha rivelato carenze rispetto ai requisiti del presente decreto,
- b) il detentore effettua il monitoraggio utilizzando le guide alle buone pratiche di gestione di cui all'articolo 7;
- c) in almeno sette gruppi consecutivi di polli successivamente controllati e provenienti da un capannone, la mortalità giornaliera cumulativa è stata inferiore a  $1\% + 0,06\%$  moltiplicato per l'età alla macellazione espressa in giorni.

Qualora non sia stato effettuato alcun monitoraggio dello stabilimento dall'autorità competente negli ultimi due anni, dev'essere effettuato almeno un monitoraggio per controllare se sia rispettato il requisito di cui alla lettera a).

## *2. Circostanze eccezionali*

In deroga al punto 1, lettera c), l'autorità competente può decidere di aumentare la densità di allevamento quando il detentore abbia fornito spiegazioni sufficienti riguardo alla natura eccezionale di un tasso di mortalità giornaliera cumulativo più alto o abbia dimostrato che le cause sfuggono al suo controllo.

